

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita "ASSORTOPEDIA", associazione fra aziende nazionali ortopediche produttrici e distributrici di presidi ed ausili ortopedici.

Essa aderisce, per tramite di Federvarie, alla Confindustria, accettandone integralmente lo Statuto, le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto dal presente Statuto.

Assortopedia non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici. Può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali.

La sua durata è illimitata. L'Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento con la maggioranza ed i quorum di cui al successivo art. 19.

ARTICOLO 2

Assortopedia, nell'interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di: promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici delle aziende aderenti nei confronti di qualunque organismo, sia pubblico che privato; favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale, sensibilizzando l'opinione pubblica, le Autorità ed i mezzi di informazione sulle problematiche inerenti l'attività delle aziende associate; assistere e rappresentare le aziende associate nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa o accordo di carattere economico o finanziario; designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa; promuovere servizi di assistenza specifica di interesse per i soci, nonché favorire, sviluppare e fornire direttamente o mediante società di servizi scientifici, la formazione professionale e continua delle figure professionali operanti nel comparto della salute ed impiegate presso le aziende associate.

ARTICOLO 3

Possono essere soci di Assortopedia le aziende, persone giuridiche, che svolgono l'esercizio di impresa ortopedica sul territorio nazionale. I soci si dividono in Soci fondatori (membri di diritto del Consiglio Direttivo) e Soci ordinari con pari diritti e doveri, eccezion fatta per i primi, i quali sono ipso iure membri del Consiglio Direttivo. Per Soci Fondatori si intendono le imprese intervenute nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 4

Per acquisire la qualifica di socio, occorre farne domanda scritta al Consiglio Direttivo, fornendo tutte le informazioni ed allegando le documentazioni previste dal regolamento di cui al successivo art. 13.

Sulla domanda di ammissione del socio sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, delibera il Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva alla ricezione della domanda stessa, avendo accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità contemplati da detto regolamento.

Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata.

Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio, con inizio dal primo gennaio dell'anno dell'accoglimento dell'adesione.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo associativo. La qualifica di socio comporta l'accettazione integrale del presente Statuto e del Regolamento. L'adesione ha efficacia all'atto del versamento dei contributi associativi.

ARTICOLO 5

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 4;
- b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti organi associativi o per violazione delle norme del presente Statuto
- c) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, in base a delibera consiliare;
- d) su delibera del Consiglio Direttivo per mancato pagamento dei contributi sociali a seguito di diffida di pagamento entro il termine fissato che il Consiglio Direttivo invierà al socio moroso .

La perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivazione, non esenta dal versamento dei contributi associativi fino alla scadenza del biennio di associazione in corso.

ARTICOLO 6

Gli Organi di Assortopedia sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri e il Segretario.

ARTICOLO 7

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori ed Ordinari di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Ogni Socio in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto. Ciascun Socio potrà farsi rappresentare per delega in Assemblea da altro Socio di Assortopedia.

Nessun socio potrà essere portatore di più di due deleghe.

ARTICOLO 8

Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie, e vengono convocate dal Presidente di Assortopedia o in sua mancanza dal Vice Presidente Vicario.

In seduta ordinaria l'Assemblea dei Soci è convocata una volta l'anno, mediante lettera raccomandata da spedire a ciascun socio almeno 15 giorni prima del giorno fissato.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

L'assemblea dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di un numero di Soci che detengano almeno tre decimi (3/10) dei voti attribuiti e che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero di Soci, il Presidente deve provvedere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Probiviri.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente, con preavviso di almeno tre giorni.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e nomina gli scrutatori, da un minimo di 3 a un massimo di 5. Le funzioni di verbalizzante vengono assunte dal Segretario di cui al successivo art. 13. comma 6.

ARTICOLO 9

L'Assemblea é valida in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti si ripete la votazione e, se fosse confermata la parità, la proposta si intende respinta.

Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei Soci. Per la delibera di scioglimento occorreranno le maggioranze e i quorum di cui al successivo art. 19.

Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni, scrutinio segreto o scrutinio palese.

Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salvo diversa richiesta formulata dalla maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea. In caso di parità di voto, si effettuerà apposito sorteggio.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea solo i soci in regola con il pagamento dei contributi.

ARTICOLO 10

L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria stabilisce gli indirizzi di politica associativa.

Elegge ogni quadriennio, tra i Soci ordinari i membri mancanti componenti il Consiglio Direttivo.

Elegge ogni quadriennio tre membri effettivi e due supplenti componenti il Collegio dei Proviviri.

Approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta.

Approva il bilancio preventivo.

Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

Invece, l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria delibera le modifiche allo Statuto.

Delibera lo scioglimento di Assortopedia.

Delibera la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione.

Delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa.

ARTICOLO 11

Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di quattro anni, salvo dimissioni o decadenza. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei membri che si siano resi responsabili di assenze ingiustificate alle riunioni consiliari per più di tre volte consecutive o che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato

Non è rieleggibile il Presidente che abbia ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi.

Il Presidente uscente acquisisce il titolo onorifico di Presidente Onorario.

In caso di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo, subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione. Il membro sostituito resterà in carica fino a alla scadenza del mandato del CD.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo di Assortopedia è composto da un numero variabile di membri fino a un massimo di 15.

I soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Esso è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiederanno almeno quattro dei suoi componenti o il Collegio dei Probiviri.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Probiviri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione. La riunione è valida se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri.

La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente e/o a mezzo posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che non richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea: elegge nel suo seno ogni quadriennio il Presidente, quattro Vicepresidenti, di cui uno Vicario, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento ed uno con delega per la Tesoreria. Ad ogni componente il Consiglio Direttivo possono essere affidate delle deleghe. Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problematiche nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività dell'associazione. I Vicepresidenti cui sono state affidate deleghe possono costituire e presiedere Commissioni che supportino la loro attività.

Detta i criteri dell'azione di Assortopedia.

Predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo.

Stabilisce la misura del contributo associativo dovuto per l'anno successivo e di quello dovuto dai nuovi soci al momento dell'ammissione nonché le modalità di corresponsione.

Nomina, su proposta del Presidente, il Segretario di Assortopedia, che può essere anche non socio e che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni, esercitando le funzioni di vertice dell'associazione, sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio Direttivo.

Approva e modifica il regolamento contenente anche la indicazione dei requisiti necessari per far parte dell'associazione.

Delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Segretario di Assortopedia, che può essere eletto anche tra i non soci, partecipa ai lavori e alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci senza diritto di voto e ne redige i verbali. E' compito del Segretario gestire ed organizzare ogni attività in ottemperanza alle indicazioni e decisioni del Consiglio Direttivo. Provvede all'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

Il Presidente dura in carica 4 anni, rappresenta Assortopedia ad ogni effetto di legge e statutario, ha poteri di firma che può delegare.

Ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti.

Può compiere tutti gli atti che non siano demandati dello Statuto ad altri Organi, che si rendessero necessari nell'interesse di Assortopedia.

Esercita funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento degli organi e degli atti da questi emanati.

Provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e può sostituirsi ad esso nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni, per la loro ratifica.

ARTICOLO 15

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente Vicario.

In caso di cessazione della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente Vicario, il quale procede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal verificarsi della cessazione al fine della nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 16

Il Vicepresidente con delega per la Tesoreria dirige la gestione amministrativa e ne riferisce al Consiglio Direttivo.

Predisponde una relazione annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo perché quest'ultimo la presenti all'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci.

ARTICOLO 17

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra i non soci in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali; durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

La carica è incompatibile con ogni altra carica di Assortopedia.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare un Presidente.

Al Collegio vanno sottoposte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

In particolare il Collegio di Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia che interviene tra i soci tra loro ovvero tra i soci e l'associazione e che ad esso venga deferita dal Presidente.

ARTICOLO 18

Il patrimonio sociale è formato da beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso di Assortopedia e dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

I proventi di Assortopedia sono formati dal contributo di ammissione, da contributi ordinari, contributi straordinari, oblazioni volontarie e proventi vari. Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

ARTICOLO 19

Lo scioglimento di Assortopedia è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, la quale sarà validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 dei soci aventi diritto al voto e delibererà con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti presenti.

La destinazione del patrimonio sociale verrà stabilita all'atto della delibera di scioglimento e lo stesso sarà devoluto ad altra associazione con analoghe finalità o a fini di utilità pubblica.

ARTICOLO 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare le disposizioni regolamentari necessarie per l'applicazione del presente Statuto.